

CITTA' DI TERRACINA

(Provincia di Latina) DIPARTIMENTO IV

(Area Ambiente, Patrimonio Sport, Cultura Turismo, Appalti e Contenzioso)

<u>SETTORE GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE</u>

affidamento in concessione della Fornitura, l'installazione e gestione di transenne parapedonali, pensiline, paline, paline taxi, quadri turistici, orologi pubblicitari, frecce di avviamento, impianti delimitatori di parcheggio e/o indicazioni di pubblica utilità con relativo sfruttamento degli spazi pubblicitari e rimozione cartelli abusivi.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ing. Alfredo Sperlonga *

Terracina, 03/05/2018

^{*} Il presente documento è sottoscritto con firma digitale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale. "

Art. 1 SOGGETTI CONTRATTUALI

- 1. Sono soggetti contrattuali:
 - a) il Comune di Terracina
 - b) la ditta aggiudicataria appresso anche denominata concessionaria.

Art. 2 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

- 1. La gara ha per oggetto:
 - a) la concessione in esclusiva degli spazi pubblicitari disponibili sulle transenne parapedonali, pensiline, paline, paline taxi, quadri turistici, orologi pubblicitari, frecce di avviamento, impianti delimitatori di parcheggio e/o indicazioni di pubblica utilità della Città di Terracina, a decorrere dalla stipula del contratto di affidamento;
 - b) la manutenzione ordinaria e straordinaria a conto e spese del concessionario di tutte le strutture di cui al punto precedente;
 - c) posa in opera, e successiva manutenzione, di nuovo impianti, in particolare di pensiline e paline;
 - d) rimozione insegne abusive

Art. 3 CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI

- 1. La consistenza attuale degli impianti installati nel territorio comunale risulta essere costituita da:
 - n. 20 pensiline;
 - n. 174 paline;
 - n. 22 segnalatore di servizio;
 - n. 61 frecce;
 - n. 16 orologi;
 - n. 4 quadri turistici;
 - n. 2 paline taxi;

come meglio indicato nell'allegato 1 e 2,

- 2. E' richiesto, comunque, censimento ex novo degli impianti che dovrà essere completato entro 120 giorni dalla stipula del contratto (comprensivo di geolocalizzazione degli impianti, ivi compreso consegna file in formato *.gpx e *.xls), ivi compresa l'affissione di apposite targhette/etichette su ogni impianto, atte ad avere una facile identificazione dello stesso.
 - Le targhette/etichette dovranno essere resistenti all'umidità, agli spruzzi salini, all'acqua e ai solventi.
- 3. Variazioni della superficie complessiva disponibile, come sopra determinata, non costituiscono titolo per richiedere riduzioni, aumenti del canone di concessione o riserve di qualsiasi natura.
- 4. L'Ente si riserva il diritto di escludere uno o più impianti dalla disponibilità del concessionario, previo preavviso di almeno 60 gg.
- 5. Eventuali incrementi di numero degli impianti dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.


Art. 4 CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI

- 1. Gli impianti dovranno conformarsi a tutte le leggi, disposizioni e normative vigenti e a quelle che saranno emanate nel corso della validità contrattuale, senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzato al Comune di Terracina, in particolare dovranno rispettare:
 - le norme sulla circolazione stradale;
 - il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27/02/2018;
 - il piano degli impianti pubblicitari approvato con DCC n. 11-II del 15/02/2008;
- 2. L'installazione degli impianti deve consentire, laddove necessario e possibile, la manovra a persone con ridotte capacità motorie; a tale scopo occorre lasciare un passaggio sia frontale che laterale con larghezza minima di cm. 120 (ridotta a cm. 90 per effettive problematiche relative allo stato dei luoghi);
- 3. I manufatti devono essere realizzati nel rispetto dei processi produttivi aventi lo scopo di garantire: la resistenza agli agenti atmosferici e la resistenza ai carichi, la corretta funzionalità delle parti strutturali nel tempo. Il manufatto dovrà essere posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
- 4. Le attrezzature non dovranno essere in contrasto con l'attuale arredo urbano ed avere uniformità di colore (grigio antracite).
- 5. Qualora, per qualsiasi motivo, i modelli previsti non possono essere utilizzati, variazione degli stessi dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione del Comune per mezzo del proprio referente.
- 6. Tutte le <u>frecce</u> di indicazione dovranno essere fissate a pali di sostegno in metallo o acciaio rinforzato, a sezione quadra/circolare, protetti contro la corrosione.
 - Per impianti fino a due cartelli può essere utilizzato il palo di sostegno singolo, con dispositivo anti-rotazione. Per impianti con un numero di cartelli uguale o superiore a 3 dovrà essere adottato il doppio ancoraggio su sostegno a portale o su sostegno a bandiera
 - All'interno dei sostegni a portale o a bandiera dovranno essere collocati non più di 6 cartelli.

All'interno dei parapedonali dovranno essere collocati non più di 2 cartelli.


E' preferibile utilizzare portafrecce le cui tabelle segnaletiche sono fissate alla struttura attraverso staffe opportunamente conformate per essere innestate " a scompara" nelle scanalature della struttura.

Dovranno essere garantite le altezze indicate nella figura sottostante.




7. le <u>paline taxi</u> dovranno essere conformi alle caratteristiche del sostegno singolo indicato per le frecce;


8. i <u>segnalatori di servizio</u>, in metallo o acciaio rinforzato, dovranno avere, indicativamente, le dimensioni indicate nella figura sottostante, soggette a leggere variazioni in base alle esigenze



9. le transenne, in metallo o acciaio rinforzato, dovranno avere, indicativamente, le dimensioni indicate nella figura sottostante



10. <u>gli orologi</u> potranno essere mantenuti quelli esistenti, fermo restando l'eventuale necessità di manutenzione e mantenimento della funzionalità degli stessi. Nel caso in cui si rendesse necessario la sostituzione di un orologio, dovrà essere posto in opera orologio secondo la tipologia 1 o similari aventi dimensioni indicative come da figura sottostante




11. <u>La ditta è tenuta ad apportare tutte le modifiche agli impianti esistenti per renderli conformi alle norme sopra descritte, laddove necessario.</u>

Art. 5 OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

- 1. Rientrano nelle obbligazioni contrattuali, oltre il pagamento del canone di concessione, le seguenti prestazioni, a cura ed onere della Concessionaria:
 - a) sostituzione, entro dodici mesi dalla stipula del contratto, di tutte le pensiline presenti sul territorio comunale e la fornitura e posa in opera di nuove pensiline, comprese le sedute, aventi le caratteristiche indicate negli allegati (3-6), previa rimozione dei manufatti esistenti, ivi compreso trasporto e smaltimento di materiali di risulta (comprese vecchie pensiline) e fermo restando la necessità di concordare le varie scritte da inserire con l'Amministrazione Comunale. E' facoltà dell'Amministrazione, comunque, chiedere al Concessionario, anziché lo smaltimento delle pensiline, il trasporto delle stesse presso struttura all'uopo individuata, ivi compresa eventuale posa in opera. Si fa presente che, comunque, per le pensiline n. 17 e 19 è previsto un pagamento da parte dell'Amministrazione di una somma pari ad € 11.00000 omnicomprensivo;
 - b) sostituzione, entro dodici mesi dalla stipula del contratto, delle paline aventi tipologia 2 e 4 con altrettante paline di tipologia, rispettivamente, 1 e 3, previa rimozione dei

- manufatti esistenti, ivi compreso trasporto e smaltimento di materiali di risulta (comprese vecchie paline);
- c) sostituzione dei quadri turistici presenti sul territorio con altri aventi dimensioni d'ingombro minime indicata nella figura sottostante e struttura costituita da pali di sostegno in metallo o alluminio rinforzato, a sezione quadra/circolare, protetti contro la corrosione



I quadri turistici dovranno essere almeno bilingue (italiano – inglese) e contenere, salvo diverse indicazioni, la planimetria della città con i nomi delle strade, nonché in rilievo le indicazioni inerenti gli Enti, le Strutture, le Forze dell'Ordine etc...(Es. Comune, Polizia, Carabinieri, Ospedale, Porto, Stazione etc...);

Rientra nella sostituzione dei quadri turistici la realizzazione di apposita linea grafica in base alle indicazioni date dall'Amministrazione Comunale;

- d) collocazione di cestini portarifiuti atti per la raccolta differenziata nei pressi di ogni fermata autobus, laddove possibile;
- e) collocazione, entro 3 mesi dalla stipula del contratto, del pannello informativo sulle linee dei trasporti e dei relativi porta orari in corrispondenza di ogni palina e pensilina, laddove mancante:
- f) spostamento sino ad un massimo di n. 20 (venti) pensiline nel periodo dell'appalto per esigenze di pubblico trasporto, comprese le opere di ripristino del suolo, trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate del materiale di risulta;:
- g) fornitura e posa in opera sino ad un massimo di ulteriori n. 50 (cinquanta) paline e n. 10 (dieci) pensiline (rispetto a quelle censite) in relazione allo sviluppo delle fermate autobus durante il periodo di validità della concessione; la localizzazione e il numero esatto di tali impianti sarà oggetto di opportuna comunicazione da parte del Comune, con la quale verranno anche definite le modalità, tempi di esecuzione e tipologia degli impianti da installare;

- h) fornitura e posa in opera di ulteriori n. 2 (due) quadri turistici;
- rientrano nelle fasi di sostituzione, spostamento e posa in opera degli impianti tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera perfettamente funzionale e completa, ivi compreso, pertanto, la realizzazione di eventuale basamento in cemento armato, scavi, rinterri, ecc.;
- j) aggiornamento dei cartelli informativi sulle paline e pensiline in base al programma di esercizio approvato dall'Amministrazione comunale entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;

Art. 6 PALINE ELETTRONICHE

1. Il Concessionario è tenuto, inoltre, alla fornitura e posa in opera, compreso eventuale allaccio elettrico, a richiesta dell'Amministrazione comunale, entro 3 (tre) mesi dalla richiesta, di n. 5 (cinque) paline elettroniche a bandiera aventi le seguenti caratteristiche minime:

Dati tecnici	
Fisici	
Colore	Personalizzabile
larghezza	450 mm
Altezza	Personalizzabile
Display	
tipo	LCD retroilluminato
	Bifacciale, 2 righe per lato
Area riga attiva	350 x 41 mm
risoluzione	172 x 16 pixel / riga
Informazioni grafiche	
Area grafica	Tutta configurabile
Carattere	Altezza fino a 41 mm
	Qualsiasi testo o simbolo grafico
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Messaggi testuali almeno fino a 400 caratteri
Operativi	
Durata batteria (laddove non	+ 36 mesi
possibile allaccio elettrico)	
Comunicazione dati	GSM/3G/4G
Antenne	integrate

Art. 7 ULTERIORI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

- 1. Tutti gli obblighi che seguono sono inderogabili ed estesi a ciascun impianto oggetto del presente Capitolato:
 - a) trasporto e posa in opera dei manufatti e di tutte le relative incombenze compresa la previa verifica dei luoghi, con particolare riferimento alla qualità del terreno, alla presenza di condutture o altri impianti interrati e protezione delle aree di scavo; per gli accertamenti necessari e l'ottenimento degli eventuali nulla osta, occorre contattare direttamente gli enti gestori delle reti, inviando al Comune tutte le comunicazioni intercorse per opportuna conoscenza;
 - b) realizzazione di lavori ed opere necessarie alla collocazione dei manufatti stessi, quali ad esempio opere di scavo, fondazioni, compreso ripristino e sistemazione dell'area circostante, riparazione di eventuali danni arrecati alle reti pubbliche di servizio, etc.;

- c) verifica periodica della stabilità con particolare attenzione agli ancoraggi con intervento immediato nel caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- d) verifica dei requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti in relazione alle normative vigenti e, se necessario, adeguamento degli stessi alle stesse a firma di un tecnico abilitato
- e) custodia degli impianti di cui la Concessionaria assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile;
- f) non creazione di situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione e l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.285/92 ss.mm.ii.;
- g) collaudo di tutti gli impianti installati a firma di un tecnico abilitato;
- h) rispetto tempestivo degli adempimenti dichiarativi e di pagamento connessi all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed a ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall'esecuzione della presente concessione, che sono e/o saranno previsti dallo Stato e/o dal Comune;
- i) osservanza degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- j) designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. e del referente per la gestione successiva all'aggiudicazione;
- k) totale e integrale responsabilità dell'operato dei propri dipendenti.
- 1) prima di iniziare gli interventi previsti nel presente Capitolato che comportino l'occupazione temporanea e manomissione del suolo pubblico, dovrà attenersi a quanto indicato nel vigente regolamento Comunale, per le manomissioni ed i ripristini del suolo pubblico; a tale scopo è prevista la presentazione di un'unica istanza onnicomprensiva di tutti gli interventi previsti.
- m) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie per l'installazione degli impianti.
- 2. La Concessionaria ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta, tutta la documentazione inerente la corretta esecuzione della concessione, per i controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza da parte del Comune.
 - Sarà cura dell'Ufficio del Comune, appositamente designato effettuare controlli nella fase d'installazione dei manufatti, nonché nel periodo di durata dell'appalto al fine di verificarne le condizioni di manutenzione e conservazione.
 - Il referente del Comune per l'attività di controllo verrà comunicato successivamente all'aggiudicazione.

Art. 8 RIMOZIONE CARTELLI ABUSIVI

- 1. La ditta è tenuta alla rimozione dei cartelli abusivi rinvenuti e installati sul territorio comunale, previo accertamento dell'ufficio comunale competente, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dal parte del responsabile addetto al controllo del servizio.
- 2. Tutti i costi relativi alla rimozione dei cartelli sono a totale carico della ditta, ivi compresi quelli relativi al carico, trasporto e smaltimento degli stessi e dei materiali di risulta, nonché il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'impianto non possa essere immediatamente portato a smaltimento, rientra nel servizio il trasporto dello stesso presso deposito preventivamente indicato (posto, comunque, ad una distanza non superiore a 50 Km dal confine del Comune di Terracina)

- 4. La rimozione dei cartelli abusivi riguarda sia quelli per i quali non è stato accertato il proprietario (o possessore) sia quelli per i quali è intervenuta l'omessa rimozione di detti cartelli nel termine di legge nonostante previa diffida da parte dell'ufficio competente.
- 5. Dovrà essere, inoltre, trasmessa nota delle spese sostenute, al fine di poter procedere al recupero delle stesse, in caso di accertamento del proprietario (o possessore). Si specifica che la trasmissione della nota di spese e l'eventuale recupero di dette somme, non implica il rimborso alla ditta delle spese sostenute.

Art. 9 DURATA - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. La concessione avrà una durata di anni 7 (sette) dalla data di decorrenza contrattuale.
- 2. La concessione d'uso degli spazi pubblicitari è subordinata al pagamento al Comune, da parte della Concessionaria, di un corrispettivo in denaro a titolo di <u>canone stabilito in € 20.000,00</u> oltre iva, se dovuta.
- 3. Il canone sarà incrementato dalla percentuale offerta in sede di gara.

Art. 10 AGGIORNAMENTO DEL CANONE

- 1. L'importo del canone verrà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, in base alla variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT, stabilendo sin d'ora come indice di partenza il mese successivo alla data di decorrenza contrattuale.
- 2. Nessuna rettifica verrà apportata al canone annuo di concessione per variazioni, intervenute successivamente all'aggiudicazione della gara, della superficie complessiva disponibile per la pubblicità entro il limite del 10%
- 3. Nel caso di superamento del limite sopra descritto il canone verrà rideterminato proporzionalmente alla variazione della superficie della pubblicità.
- 4. L'Ente si riserva il diritto di sopprimere o spostare le fermate a suo insindacabile giudizio, senza che tanto costituisca titolo per riduzioni del corrispettivo.

Art. 11 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1. Con riferimento all'anno nel corso del quale è assegnata la concessione d'uso, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal giorno (compreso) dalla decorrenza contrattuale e fino al 31 dicembre (compreso). Nell'anno di scadenza della concessione, l'importo dovuto è ottenuto dividendo il canone annuo per 365 e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni, calcolato a decorrere dal 1 gennaio (compreso) e fino al giorno di scadenza (compreso).
- 2. Il canone dovrà essere liquidato in tre rate, di pari importo, anticipate rispettivamente entro il 31 marzo, ed entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno solare.
- 3. Il pagamento della prima rata dovrà essere eseguito nel termine ultimo di giorni 90 (novanta) dalla data di firma del contratto.
- 4. Il versamento di quanto dovuto, dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario.
- 5. Nel caso in cui la Concessionaria ritardi il pagamento di una rata di oltre 30 (trenta) giorni rispetto al termine stabilito, sarà applicato un interesse di mora pari al tasso legale, vigente tempo per tempo, calcolato in ragione dei giorni di ritardo.

- 6. Per ritardi nei pagamenti superiori ai 60 (sessanta) giorni il Comune procederà, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del codice civile, alla risoluzione del contratto e ad incamerare la cauzione, con riserva di rivalsa per i danni subiti.
- 7. Il valore del canone non è da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che la Concessionaria otterrà come corrispettivo dell'utilizzo degli stessi.

Art. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane.

Art. 13 UTILIZZO E SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DEGLI IMPIANTI

- 1. Gli spazi pubblicitari sono concessi solo per l'utilizzo, lo sfruttamento e lo svolgimento delle attività espressamente e tassativamente indicate nel presente Capitolato.
- 2. Tale utilizzo, sfruttamento e attività si intendono effettuati e svolti direttamente ed unicamente dal soggetto a nome del quale la concessione è rilasciata.

Art. 14 APPROVAZIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- 1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari in contrasto con norme imperative, di ordine pubblico, contrarie al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone, in concorrenza con gli interessi del Comune.
- 2. Il Comune ha, inoltre, la facoltà di chiedere la rimozione, entro 24 ore, della pubblicità contestata a mezzo PEC, in base ai principi sopra citati, o esercitata al di fuori degli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata. In caso di inadempimento, ha il potere di rimozione autonoma, con addebito alla Concessionaria di tutte le spese relative e conseguenti.
- 3. Il Comune ha facoltà di chiedere ogni anno la messa a disposizione, con installazione a carico del concessionario, previo preavviso di almeno 30 giorni, di almeno il 10% degli spazi pubblicitari disponibili in aree urbane centrali, per campagne pubblicitarie di interesse del Comune, che non superino complessivamente nell'arco dell'anno i 30 giorni naturali e consecutivi.

Art. 15 DANNEGGIAMENTI E MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI

1. La Concessionaria dovrà, a proprio esclusivo onere e cura, durante tutto il periodo di validità della concessione, provvedere tempestivamente ad effettuare tutti gli interventi di ripristino della sicurezza, dell'integrità, decoro e funzionalità di tutti i manufatti oggetto della concessione in uso, che dovessero, in qualunque momento durante l'intero periodo della validità contrattuale, risultare rotti o danneggiati, imbrattati da vernici o altro materiale, asportati o distrutti in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente prevista (gli interventi possono riguardare ad esempio la sostituzione di un pannello rotto, sistemazione di pluviali otturati, risanamento di elementi strutturali divelti causa incidenti o atti vandalici, sostituzione porta-orari, sedute ecc.).

- 2. Nessuna responsabilità al riguardo potrà essere addebita al Comune e la concessionaria stessa dovrà provvedere a riparare e rimettere la pubblicità a propria cura e spese e senza diritto ad indennizzo da parte dell'Ente.
- 3. Viene fatta salva la possibilità di rivalsa verso terzi (escluso il Comune) da parte della Concessionaria.
- 4. Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dalla Concessionaria con tempestività, responsabilità ed accuratezza.
- 5. Le ispezioni che il Comune si riserva di effettuare per proprio conto non esonerano la Concessionaria dalle responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi per tali carenze.
- 6. Nell'ambito di questa manutenzione, la Concessionaria si obbliga, a propria cura e spese e senza alcun onere per il Comune, ad eseguire almeno le seguenti operazioni:
 - a) lavori di piccola entità quali, a titolo di esempio, la verticalizzazione dei sostegni eventualmente inclinati, il bloccaggio degli stessi all'incastro, la sistemazione delle pensiline e/o paline danneggiate, la fornitura della minuteria necessaria in sostituzione o in mancanza di quella preesistente perché ossidata o vandalizzata (bulloni, viti, rondelle), la fornitura di materiale di consumo quali cemento, pietrisco, ecc.; gli interventi devono essere eseguiti entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento ovvero dalla segnalazione del Comune;
 - b) interventi di ripristino e/o posa in opera degli impianti conseguenti ad atti di vandalismo, e/o eventi eccezionali, (posizionamento ex novo di sostegni caduti o inclinati, ecc.) con le stesse modalità del punto precedente, comprese le riparazione ed eventuale sostituzione delle parti strutturali e complementari usurate o danneggiate;
 - c) esecuzione di interventi di riparazione urgenti con particolare riferimento a quelli che possono costituire pericolo all'incolumità delle persone, da eseguirsi, in qualsiasi orario e con qualsiasi condizione atmosferica, tassativamente entro le 24 ore dalla chiamata/segnalazione del Comune, autorità, enti etc a mezzo PEC:
 - d) installazione/riparazione di porta orari, laddove mancanti, ed eventuale sostituzione degli stessi se danneggiati in modo irreversibile, entro 7 giorni dall'ordine di chiamata;
 - e) riparazione ed eventuale sostituzione delle bacheche porta-informazioni e porta- pubblicità, entro 7 giorni dall'ordine di chiamata;
 - f) riparazione ed eventuale sostituzione delle panchine/sedili collocati all'interno delle pensiline, le panchine devono essere adeguatamente fissate alle strutture delle pensiline, entro 10 giorni dall'ordine di chiamata,
 - g) rimozione e sostituzione dei vetri rotti o danneggiati, delle pensiline, entro 24 ore dall'ordine di chiamata;
 - h) pulizia mensile delle paline e delle pensiline compresa l'eliminazione di scritte, pitture ecc. conseguenti ad atti di vandalismo;
 - lavori di ripristino delle condizioni di decoro degli impianti conseguenti ad atti di vandalismo (verniciature, affissione abusiva di manifesti ecc.) da realizzarsi entro 5 giorni dalla segnalazione del Comune, trasmessa a mezzo PEC;
 - j) controllo periodico di efficienza ed eventuale riparazione, delle parti elettriche degli impianti al fine di consentire il corretto funzionamento dell'impianto di illuminazione.
 - k) lavori necessari a garantire adeguate condizioni di sicurezza nella circolazione veicolare in relazione ad eventi per i quali ogni indugio potrebbe arrecare pregiudizio alla sicurezza stessa.

Art. 16 RESPONSABILITÀ PER DANNI E GARANZIE

- La Concessionaria è obbligata a vigilare sull'integrità dei manufatti oggetto della concessione e a provvedere per la loro conservazione con le necessarie cautele.
- 2. Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimoni pubblici e/o privati, l'impresa resta l'unica responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati.

- 3. Il Comune resta ad ogni effetto estraneo agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla Concessionaria afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.
- 4. La Concessionaria è obbligata a stipulare, fornendone copia al Comune, nel momento della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto, un'adeguata polizza assicurativa RCT/RCO per danni cagionati a terzi, compreso il Comune.
- 5. La predetta polizza dovrà avere un massimale di importo non inferiore a quelli di seguito indicato:
 - R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) € 2.000000,00 (duemilioni/00) unico per ciascun sinistro;
 - R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) € 2.000,000,00 (duemilioni/00) per sinistro con il limite di € 1.500,000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni persona danneggiata.
- 6. La polizza dovrà prevedere l'esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune, e il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità connessa o derivante dalla collocazione e gestione degli impianti.

Art. 17 PROPRIETÀ - SCADENZA DEL CONTRATTO

- 1. Tutti gli impianti del presente Capitolato che saranno oggetto di nuova installazione, alla cessazione del Contratto, diventeranno gratuitamente di proprietà esclusiva del Comune di Terracina, a cui dovranno essere riconsegnati in stato di sicurezza, buon funzionamento e manutenzione, fatto salvo il naturale deperimento.
- 2. In caso di recesso anticipato del contratto, rimarranno di proprietà del Comune di Terracina gli impianti fino a quel momento installati.
- 3. I restanti impianti sono già di proprietà o nella disponibilità del Comune.

Art. 18 CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. Prima della sottoscrizione del contratto la Concessionaria dovrà costituire, a pena di decadenza, il deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell'importo del Contratto.
- 2. La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Si ribadisce che la mancata costituzione della garanzia nei tempi stabiliti dal Comune, comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.
- 3. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del contratto, ogni qualvolta il Comune ne disponga l'incameramento, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

Art. 19 ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

- 1. Il Referente del Comune può rifiutare i materiali ed i componenti ritenuti non conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal C.S.A.; in tal caso la Concessionaria è obbligata a rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove la Concessionaria non effettui la rimozione nel termine prescritto il Comune è legittimato a provvedervi direttamente ponendo ogni spesa a carico della Concessionaria.
- 2. Il Comune si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune nel corso delle installazioni.

Art. 20 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

1. Il Comune può revocare o modificare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dei siti occupati e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

Art. 21 DECADENZA E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

- 1. Costituiscono causa di decadenza della concessione:
 - a) la mancata corresponsione di due rate consecutive del canone dovuto;
 - b) la reiterata e/o grave violazione o mancata ottemperanza anche di una sola clausola ovvero degli obblighi ed oneri posti a carico della Concessionaria con la concessione e con il Capitolato
 - c) il mancato e/o il corretto versamento dell'imposta sulla pubblicità;
 - d) nel caso in cui il ritardo accumulato sul termine contrattualmente fissato per l'ultimazione delle installazioni superi i 180 giorni;
 - e) qualora i casi di constatata negligenza rispetto ai termini e prescrizioni contrattuali della Concessionaria si ripetessero più di tre volte in un anno;
 - f) gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
 - g) il fallimento, il concordato preventivo e l'amministrazione straordinaria, della Concessionaria;
 - h) subappalto abusivo e violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (a titolo di esempio comunicazioni o richiesta autorizzazioni)
 - i) cessione anche parziale del contratto salvo quando indicato all'art25.
- 2. Nell'ipotesi di cui alla lettera g) la decadenza si deve intendere automaticamente intervenuta alla data della dichiarazione di una delle indicate procedure fallimentari da parte del Tribunale competente.
- 3. Nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a f), il Comune, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto la Concessionaria inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine la Concessionaria non comunichi alcuna giustificazione ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o accoglibili, il Comune intima per iscritto alla Concessionaria di adempiere entro il termine di 45 giorni. Trascorso inutilmente detto termine l'affidamento si intenderà automaticamente decaduto e il relativo contratto risolto di diritto.
- 4. Nelle ipotesi di cui alle lettere da h) e i), il Comune, previa contestazione degli addebiti, invita per iscritto la Concessionaria inadempiente a formulare entro 15 giorni le ragioni a giustificazione del proprio comportamento. Qualora entro il citato termine la Concessionaria non comunichi alcuna giustificazione ovvero le giustificazioni vengano ritenute non fondate e/o inaccoglibili, il Comune dichiarerà risolto il contratto.
- 5. Alla data d'intervenuta decadenza automaticamente gli impianti oggetto di nuova installazione diverranno di proprietà del Comune; tutti i patti tra il Comune e la Concessionaria aventi valenza negoziale o contrattuale si intenderanno risolti. In nessun caso, a seguito della decadenza e della risoluzione contrattuale di cui ai commi precedenti, il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dalla Concessionaria a qualsiasi titolo, né a corrispondere a quest'ultimo alcunché, a qualunque titolo, né a tenerlo indenne da oneri o spese, anche verso terzi, e né al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte. La risoluzione anticipata a causa dell'intervenuta decadenza della Concessionaria comporta a carico di quest'ultimo l'applicazione delle penali previste ed il risarcimento dei danni.
- 6. A tal fine il Comune si rivarrà sulla garanzia prestata dalla Concessionaria, salva ogni ulteriore azione nei confronti della Concessionaria stessa.

Art. 22 RECESSO DELLA CONCESSIONARIA

1. Qualora, per qualsivoglia motivo, la Concessionaria receda anticipatamente dal contratto, tutti gli impianti oggetto di nuova installazione diventeranno di proprietà del Comune con effetto dal giorno successivo all'accettazione del recesso da parte del Comune.

- 2. Entro quindici giorni dalla data di accettazione del recesso, gli impianti dovranno essere consegnati al Comune materialmente e formalmente. A tal fine dovrà essere redatto, in contraddittorio tra rappresentanti della Concessionaria e del Comune, apposito verbale e contestuale inventario analitico relativo al numero, posizionamento e stato di fatto degli impianti.
- 3. In questa ipotesi la Concessionaria sarà tenuta al versamento del canone di concessione per l'intero anno nel quale il rapporto viene interrotto.
- 4. Per il periodo rimanente il Comune si riserva la facoltà di affidare gli impianti di cui entra in proprietà interpellando i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. L'affidamento verrà effettuato mediante procedura negoziata con i concorrenti dell'originaria procedura di gara, alle nuove condizioni economiche stabilite dal Comune in considerazione del fatto che gli impianti sono già stati realizzati.

Art. 23 PENALITÀ

- 1. L'irregolarità, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal C.S.A., darà luogo, all'irrogazione di una penale nelle misure sotto indicate:
 - a) una penale giornaliera di euro 200 (duecento/00) per ciascun giorno di ritardo sul termine fissato dall'art. 15 DANNEGGIAMENTI E MANTENIMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI, per l'ultimazione degli interventi; penalità applicata per ogni giorno di ritardo e per singolo impianto (gli eventuali periodi di sospensione o di proroga concessi non verranno computati ai fini del calcolo dei tempi previsti per l'irrogazione delle penali);
 - b) una penale giornaliera di euro 100 (cento/00) per inadempienza del rispetto dei tempi previsti per gli interventi di cui all'art. 8 RIMOZIONE CARTELLI ABUSIVI; penalità applicata per ogni giorno di ritardo e per singolo impianto;
 - c) una penale giornaliera di euro 50 (cinquanta/00) per.
 - occupazione da parte della Concessionaria di spazi diversi da quelli consentiti per l'installazione dei messaggi pubblicitari anche da soggetti terzi; penalità applicata per ogni giorno di occupazione dello spazio e per ogni singolo impianto interessato. Resta fermo l'obbligo a carico della Concessionaria di procedere senza indugio alla rimozione di quanto apposto in violazione;
 - per ogni ulteriore inadempienza contrattuale del rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato, non trattato nei precedenti punti; penalità applicata per ogni infrazione commessa e per singolo impianto.
- 2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora la Concessionaria non provveda al pagamento, il Comune si rivarrà sulla cauzione; in tali casi, l'integrazione della cauzione deve avvenire, pena la risoluzione dei Contratto, entro 30 giorni successivi alla data di incameramento della somma da parte del Comune a titolo di penalità.
- 3. Quanto sopra non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno sofferto per effetto dell'inadempimento della Concessionaria.
- 4. L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da formale contestazione via PEC, da parte del responsabile del procedimento o dal direttore dell'esecuzione del contratto, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare obiezione, presentando le proprie motivate controdeduzioni, entro il termine perentorio di 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora le controdeduzioni del Concessionario non siano prodotte entro il predetto termine, si intende riconosciuta e accettata la contestazione e l'Amministrazione comunale applica le conseguenti penali.
- 5. Sarà comunque insindacabilmente l'Ufficio tecnico comunale preposto a determinare l'applicazione delle successive sanzioni anche alla luce delle eventuali giustificazione addotte dall'Appaltatore.

Art. 24 SUBAPPALTO

1. Le prestazioni e i lavori oggetto del presente Contratto, possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.

2. E' fatto divieto alla Concessionaria di sub-concedere, affittare, locare o comunque concedere a qualsiasi titolo a soggetti terzi l'utilizzo e/o lo sfruttamento e/o lo svolgimento di attività diretta o indiretta degli spazi, ovvero delle attrezzature con le quali si occupano gli spazi.

Art. 25 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. II contratto non può essere ceduto né sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Comune.

Art. 26 CONTROVERSIE

- 1. Qualunque controversia comunque ed in qualsiasi modo derivante o connessa al presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Latina.
- 2. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 27 VARIAZIONI E RECESSO

- 1. La concessione, nel corso della gestione, potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato. Potrà altresì essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze.
- 2. Integrazioni e variazioni saranno oggetto di concessione aggiuntiva.
- 3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune di Terracina ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto.

Art. 28 RICHIAMI DI LEGGEO

1. La Concessionaria, per quanto non richiamato nel presente Capitolato, sarà comunque tenuta all'osservazione di tutte le Leggi e Regolamenti che disciplinano gli appalti, i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le Leggi antinquinamento attualmente in vigore e, in via residuale, le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 29 SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese relative al contratto sono previste a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 30 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

- 1. La ditta partecipante alla gara dovrà costituire deposito cauzionale provvisorio, di valore pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara, così come previsto dal D.Lgs 50/2016 ed indicato nell'avviso e nel bando.
- 2. A seguito dell'aggiudicazione definitiva d'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione, della durata del periodo contrattuale.

Art. 31 ALLEGATI

- 1. Costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale d'appalto i seguenti allegati:
 - a) allegato 1 consistenza impianti;

- b) allegato 2 tipologia impianti;
- c) allegato 3 Presentazione
- d) allegato 4 Relazione Calcolo
- e) allegato 5 TAV 1
- f) allegato 6 Piano Manutenzione

